

## **Ordinanza n. 24 del 22 Dicembre 2022**

### **Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi**

#### **Visti:**

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”*;
- l'art. 1 comma 459 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il Protocollo del 5 febbraio 2013, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)”*;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *“misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 *“Congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati”*;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*, ed in particolare l'art. 10-quater, con cui prorogato al 31.12.2023 il termine per l'utilizzo dei contributi per imprese agricole ed agroindustriali assoggettate alla disciplina aiuti di cui all'art. 3-bis c. 4-bis d.l. 95/2012;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;

**Richiamate le ordinanze commissariali:**

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 46 del 24 settembre 2012 *“Misure relative agli obblighi per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti.*

*Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*

- n. 32 del 28 aprile 2014 “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.*”

-n. 15 del 14 aprile 2015 “*Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 33, 33 del 2014. Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014*”;

- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;

- n. 24 del 12 ottobre 2018 “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo*”;

- n. 33 dell’11 dicembre 2018 “*Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018*”;

- n. 3 del 14 febbraio 2022 “*Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi*”;

- n. 10 del 20 maggio 2022 “*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*”;

- n. 15 del 9 agosto 2022 “*Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione*”;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Rilevato che** le difficoltà economico-produttive determinate dalla crisi politica internazionale e dall’evento pandemico da Covid-19, unitamente alle modificazioni del mercato derivanti dall’aggiornamento delle disposizioni sugli incentivi fiscali per interventi edilizi e le difficoltà gestionali dei rapporti contrattuali tra beneficiari ed imprese appaltatrici, continuano ad avere un forte impatto sull’avanzamento dei residui lavori connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa ed in particolare sulla liquidità delle imprese del settore dell’edilizia e delle costruzioni;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno prevedere la possibilità per i Comuni di autorizzare, in sede di saldo finale e previa verifica di completezza e regolarità formale della documentazione ricevuta dal direttore dei lavori, l'erogazione in acconto di una quota percentuale del contributo a saldo per lavori originariamente concesso, in deroga a quanto previsto dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

### **DISPONE**

1. In deroga a quanto previsto dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, previa richiesta del beneficiario da formalizzarsi mediante il deposito tramite piattaforma Mude del modello pubblicato nella sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna", il Comune può autorizzare l'erogazione in acconto di una quota del saldo finale pari al 90% dell'importo originariamente concesso per lavori e prestazioni dei professionisti coinvolti in corso di esecuzione. In caso di intervenuta variante in diminuzione, come desumibile dal quadro economico a consuntivo, l'acconto dovrà essere determinato su detto minore importo.
2. L'autorizzazione all'erogazione dell'acconto di cui al comma 1 ha come presupposto:
  - a) l'avvenuto deposito dell'istanza di saldo finale - anche in un'unica soluzione - secondo modalità e contenuti di cui all'art. 8 c.1 lett. b) ord. 29/2012 od art. 8 comma 1 lett d) delle Ordd. 51 ed 86/2012, nonché l'accettazione e protocollazione da parte del Comune di detta istanza, previa positiva verifica di completezza e regolarità formale;
  - b) qualora prevista, l'avvenuta autorizzazione all'erogazione del contributo di cui all'art. 8 c. 1 lett a) Ord. 29/2012 od art. 8 c.1 lett. c) delle ordd. 51 ed 86/2012, anche in caso suddetti SAL siano stati formulati secondo le modalità straordinarie di cui all'ord. 9/2020 e smi;
  - c) la presentazione del "*Quadro economico consuntivo relativo alle opere di interesse per la contribuzione*" di cui alla modulistica Mude, redatto al netto di eventuali revisioni prezzi connesse al c.d. "caro materiali" da considerarsi in separata contabilizzazione secondo modalità e criteri di cui all'ordinanza 10/2022 e smi.
3. Per gli interventi per i quali è stato richiesto ed erogato l'anticipo previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune può autorizzare l'erogazione in acconto di cui al comma 1 sottraendovi l'anticipo, per la quota lavori, già erogato.
4. Il Comune autorizza l'erogazione in acconto previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC dell'impresa appaltatrice dei lavori, compreso quanto previsto all'art. 3 dell'ord. 15/2022 - *attestazione di congruità della manodopera*, per le casistiche ivi descritte.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)